



NOTE ESPLICATIVE concernenti l'

ORDINANZA DEL DFE CONCERNENTE LE FORMAZIONI PER LA DETENZIONE E IL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

A. SITUAZIONE INIZIALE

La formazione dei detentori di animali e delle persone che si occupano a titolo professionale del trattamento degli animali costituisce una delle priorità del nuovo diritto in materia di protezione degli animali. In tal modo si intende garantire che i detentori di animali dispongano delle conoscenze necessarie sulla detenzione adeguata degli animali e sul trattamento rispettoso degli stessi. I requisiti posti alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento nonché alle organizzazioni che intendono offrire una formazione sono disciplinati al capitolo 9 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Nei capitoli inerenti alle nozioni specifiche delle specie animali è definito quale tipo di attestati di formazione un detentore di animali deve essere in grado di esibire. Allo scopo di garantire la qualità delle formazioni offerte, i corsi di formazione devono essere riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria. I criteri di riconoscimento sono definiti nella presente ordinanza dipartimentale del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali.

Basandosi sugli articoli 190 capoversi 3 e 4, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 202 capoverso 2 e 203 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, il DFE ha definito nell'ordinanza dipartimentale gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto dei vari tipi di formazione e di perfezionamento richiesti, ha disciplinato la forma e l'attestazione dell'aggiornamento e ha emanato un regolamento d'esame per la formazione nei settori delicati del trasporto degli animali e della macellazione nonché della formazione dei formatori dei detentori di animali.

B. STRUTTURA DELL'ORDINANZA DIPARTIMENTALE

L'ordinanza contiene 9 capitoli. Il capitolo 1 descrive l'oggetto e il campo d'applicazione.

Il capitolo 2 disciplina i criteri di riconoscimento per le **formazioni specialistiche non legate a una professione**. La sezione 1 tratta della detenzione professionale di cavalli, di animali da compagnia e di animali selvatici. La formazione offre per la detenzione di animali da compagnia e di animali selvatici un'alternativa al certificato di capacità di guardiano d'animali, richiesto finora, motivo per cui la formazione è stata strutturata sulla falsariga di una formazione ridotta di guardiano d'animali. Le sezioni 2 e 3 riguardano il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello, la cui formazione si conclude con un esame. Anche la formazione dei formatori dei detentori di animali, definita alla sezione 4, si conclude con un esame. Essa è stata istituita soprattutto allo scopo di formare, secondo criteri unitari e predefiniti, formatori professionali nell'ambito della detenzione dei cani, poiché non esiste una professione riconosciuta per quanto concerne il modo di trattare i cani. Nelle disposizioni transitorie (capitolo 9) è previsto che le formazioni concluse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere computate dai centri di formazione. In tale computo è possibile tenere conto anche di parti delle formazioni svolte finora e dell'esperienza pluriennale nell'ambito della formazione dei detentori di animali. I centri di formazione sono responsabili che il computo venga effettuato in modo adeguato.

Il capitolo 3 contiene i criteri di riconoscimento per la **formazione del personale specializzato negli esperimenti sugli animali**. L'ordinanza del 12 ottobre 1998 concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato per gli esperimenti sugli animali viene abrogata con l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Il suo contenuto è stato ripreso nelle sezioni 2 (Formazione per le persone che eseguono esperimenti) e 3 (Perfezionamento concernente la sperimentazione animale per i responsabili



d'esperimento). La sezione 1 contiene le disposizioni inerenti alla formazione in scienza degli animali da laboratorio, richiesta di recente dai direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio.

Il capitolo 4 disciplina le formazioni che si concludono con il rilascio di un **attestato di competenza**. Questi tipi di formazione hanno un livello formativo inferiore rispetto alle diverse formazioni disciplinate al capitolo 2 e si distinguono nella loro forma a seconda della specie animale e dello scopo della rispettiva utilizzazione. I criteri di riconoscimento per la detenzione di animali domestici al di fuori delle aziende agricole e di animali selvatici facili da tenere sono precisati alla sezione 1, quelli per la detenzione di cani alla sezione 2, quelli inerenti alla manipolazione dei pesci e dei decapodi alla sezione 3, mentre quelli concernenti l'accudimento degli animali in occasione di esposizioni, borse di settore e in caso di pubblicità sono definiti alla sezione 4. Le prescrizioni che disciplinano la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli da parte del detentore di animali sono definite alla sezione 5, conformemente all'attuale prassi di esecuzione concordata con le cerchie interessate e contemplata all'articolo 8 dell'ordinanza sui medicinali veterinari.

Il capitolo 5 definisce il **perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali**, che rappresenta un'alternativa al diploma di guardiano d'animali nel settore del commercio di articoli zoologici. Questo perfezionamento permette di acquisire, a titolo complementare, le nozioni specifiche delle diverse specie animali e le capacità necessarie per un'informazione degli acquirenti corretta dal punto di vista professionale.

Il capitolo 6 elenca le varie forme possibili di **aggiornamento** riconosciuto.

Il capitolo 7 è invece dedicato alla procedura nell'ambito dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, mentre il capitolo 8 tratta del **regolamento d'esame**.

Infine il capitolo 9 contiene le disposizioni finali, e più precisamente le disposizioni transitorie relative all'abrogazione dell'ordinanza del 22 agosto 1986¹ concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali (OGA) nonché le disposizioni inerenti alle formazioni per i formatori dei detentori di animali che si sono svolte prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza dipartimentale.

¹ RU 1986 1511